

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **RUSSO Luigi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

#### Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seconda metà del mese di dicembre dello scorso anno, si era ritenuto di richiamare l'attenzione del Senato su un particolare problema di stato giuridico che interessa alcuni direttori dei nostri conservatori di musica e si era presentato, al fine di un aggiustamento della vigente legislazione in materia, un disegno di legge (A.S. n. 2038), subito decaduto, senza neppure la possibilità di un primo esame, in seguito al sopravvenuto, anticipato scioglimento delle Camere.

La questione, in sè e per sè, sia per il numero degli interessati, sia per il merito, è certo circoscritta: ma non per tanto, a parere del proponente, meno degna di considerazione, ed è per questo sembrato opportuno nuovamente sottoporla al giudizio del Parlamento, sin dall'inizio della sua VI legislatura.

Attualmente (come già si faceva notare in quella breve relazione introduttiva) per i passaggi di carriera nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione scodaria e artistica, le disposizioni vigenti prevedono,

fra l'altro, che il servizio prestato dai capi di istituto nei ruoli dei docenti sia riconosciuto, non nella sua interezza, ma — in conformità con i più generali criteri esistenti per il personale civile dello Stato (v. i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articoli 201 e 202, e 28 dicembre 1970, n. 1077, articolo 41) — limitatamente al periodo trascorso con il grado o la qualifica, o il coefficiente uguali a quelli iniziali della carriera del personale direttivo (leggi 16 luglio 1960, n. 727, articolo 2, e 28 gennaio 1963, n. 28).

Per il conservatorio di musica, dunque, stando ad una prima lettura di tale normativa, l'unico possibile riconoscimento dovrebbe riguardare il solo servizio prestato nell'ex coefficiente 700 (ora parametro 535) iniziale della carriera di direttore, corrispondente al coefficiente terminale (anch'esso 700: ora parametro 535) della carriera del docente di primo ruolo: così, precedentemente, secondo la tabella C annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla legge 28 luglio 1961, n. 831; ed ora secondo il quadro

III, sezione B, della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Pertanto i direttori provenienti dai ruoli secondo e terzo dei docenti di conservatorio di musica non dovrebbero avere la possibilità di alcun riconoscimento, quale che sia la loro anzianità di servizio.

In realtà il servizio prestato in detti ruoli secondo e terzo non è sempre sottratto a riconoscimenti ai fini della carriera di direttore: infatti, un direttore di conservatorio proveniente dal primo ruolo dei docenti può aver fruito, come professore di primo ruolo, di riconoscimenti dei periodi di insegnamento precedentemente prestati nei ruoli secondo e terzo (s'intende: ricorrendo la condizione di parità dei coefficienti o delle classi di stipendio), e conseguentemente può aver « trasferito » anche nella sua nuova posizione di direttore il beneficio del riconoscimento comprendente non solo il servizio di primo ruolo, ma anche di secondo e di terzo.

Non è completamente esclusa, dunque, la possibilità che il servizio prestato dai direttori di conservatorio come docenti di secondo e di terzo ruolo venga valutato anche ai fini della nuova carriera direttiva; una tale possibilità, invece, esiste.

La condizione è, peraltro, che prima di vincere il concorso per direttore, il docente proveniente dai ruoli secondo o terzo sia transitato (anche per un breve periodo) nel primo ruolo dei professori di conservatorio, ottenendo in tale posizione, per dir così intermedia, detti benefici di carriera.

Per un maggior chiarimento, è sufficiente rilevare che sull'ex coefficiente 580 (ora parametro 443) si allineano, ad una certa progressione delle rispettive carriere, i docenti di tutti e tre i ruoli: i professori di primo ruolo nella seconda classe di stipendio, quelli di secondo ruolo nella terza classe, quelli di terzo ruolo nella quinta.

Un professore di secondo o di terzo ruolo che abbia maturato una determinata anzianità di servizio nell'ex coefficiente 580 (ora parametro 443), passando nel primo ruolo, ottiene il relativo riconoscimento ai fini della progressione nella sua nuova carriera, e passando poi nella carriera dei direttori può

ottenere che il precedente riconoscimento continui ad essergli utile: è sufficiente che questo gli abbia fruttato una certa anzianità nell'ex coefficiente 700 (ora parametro 535), terminale della carriera del primo ruolo dei docenti ed iniziale della carriera di direttore.

Colui che invece non sia transitato per il primo ruolo e provenga da una cattedra di secondo o di terzo ruolo, non ha diritto ad un parallelo riconoscimento e deve iniziare la nuova carriera di direttore in condizioni di netta inferiorità rispetto all'altro, pur avendo sostanzialmente uguali titoli di insegnamento.

Restano dunque effettivamente esclusi dal riconoscimento i soli docenti che vincano il concorso di direttore senza essere passati per il tramite del primo ruolo, neanche con una effimera permanenza.

Ma è facile immaginare come posti di primo ruolo non sempre si rendano disponibili per tutti coloro che aspirano a divenire direttori: conseguenza è, allora, che tale tramite acquista, ai fini dei riconoscimenti di cui si tratta, la natura di una condizione di mero fatto che crea disparità di trattamento non giustificate nell'ambito di coloro i quali posseggono uguali livelli di preparazione ed un *curriculum* di insegnamento sostanzialmente uguale. Invero, trattamenti disuguali dovuti ai motivi precisati si sono effettivamente verificati e hanno prodotto comprensibili stati di disagio.

Il meccanismo dei riconoscimenti dei servizi pregressi in occasione di passaggi di qualifica, in sè ragionevole e giustificato, produce evidentemente nel caso del personale direttivo del conservatorio di musica netti scompensi e stridenti sperequazioni, che non sembra giusto ulteriormente tollerare.

Il disegno di legge, che ora nuovamente si presenta, intende dunque eliminare siffatte sperequazioni, da cui, giustamente, si sentono lesi alcuni direttori dei conservatori di musica di Stato.

Non si tratta, d'altro canto, di interessi particolari.

Le responsabilità che gravano sui direttori di conservatori comportano impegni di lavoro superiori a quelli del puro insegna-

mento, e i direttori sono spesso costretti a limitare la loro attività professionale nel campo musicale: ciò induce molti insegnanti — in considerazione anche delle accennate sperequazioni che comportano un danno materiale e morale nei confronti di altri colleghi — a non partecipare ai concorsi per posti di direzione, mentre sussiste un interesse pubblico a che ai posti di direttore di conservatorio di musica accedano docenti in possesso dei necessari requisiti di esperienza e di preparazione: e il provvedimento potrà

utilmente operare anche a tal fine, eliminando una sperequazione controproducente.

Il numero delle persone direttamente interessate al disegno di legge, d'altronde, è assolutamente limitato (i posti in organico sono quattordici e solo sette direttori provengono direttamente dal secondo o dal terzo ruolo dei docenti) e la maggiore spesa derivante dalla sua approvazione potrà avere copertura con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla legge 28 gennaio 1963, n. 28, ai direttori titolari di Conservatorio di musica, il servizio di insegnamento prestato, anteriormente alla nomina, come professore di primo, ovvero di secondo, ovvero di terzo ruolo, rispettivamente nelle classi seconda e terza, o nella terza, o nella quinta classe di stipendio di cui alla tabella C annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, ai fini sia giuridici sia economici.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972 si provvede a carico del capitolo n. 2081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario medesimo.